

## BGE 41 I 278

Bundesgericht (BGE), 1915-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_41\\_I\\_278](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_41_I_278)

FR: ATF 41 I 278

IT: DTF 41 I 278

### Volltext

278 Staatsrecht. 39. Sentenza. 1° ottobre 1916 nella causa ditta Fratelli Baumann & Stiefenhofer contro Ermenegildo Bernasconi. L'esperimento delle istanze cantonali non è requisito di proponibilità del ricorso per violazione dell'art. 59 CF. - Interpretazione della clausola di un contratto tra le FFS ed un impresario secondo la quale questi è tenuto a sottoporre le controversie (relative al contratto) al giudice del luogo dove sono da eseguirsi i lavori e ad ivi eleggere domicilio. - Applicabilità della proroga del foro anche alle azioni di terzi. - Limite della validità dei dispositi di diritto cantonale sul foro nei rapporti intercantionali. A. - Mediante contratto 19 dicembre 1913 la Ditta Fratelli Baumann & Stiefenhofer in Altdorf appaltava dalla Direzione del Vo Circondario delle Ferrovie federali svizzere in Lucerna i lavori di sottostruttura del secondo binario lungo il percorso stazione di Melide fino a Ha galleria al « Paradiso » presso Lugano. L'art. 4 di detto Contratto dispone che non si tollera l'impiego di materiale estero se non a certe condizioni e l'art. 7 contiene delle clausole in favore degli « operai » dell'impresa assumtrice (assicurazione contro gli infortuni e le malattie, garanzia per il pagamento del salario, per la somministrazione dei viveri ecc.). L'art. 12 poi dice: « Le controversie relative al presente contratto, che secondo le condizioni generali non devono essere giudicate da arbitro e per le quali a termine dell'art. 12 della legge sul riscatto del 15 ottobre 1897 non è previsto il Tribunale federale come unica istanza, devono essere sottoposte al giudizio del comitato petente Tribunale del Cantone Ticino. A questo scopo l'impresa elegge il suo domicilio presso il signor Attilio Pedrazzini, avvocato in Bellinzona ... » Fra l'impresa Fratelli Baumann & Stiefenhofer e Ermenegildo Bernasconi in Melide corsero in seguito trattative per la conclusione di un contratto per determinati lavori di muratura, di sterro, di inghiaimento ecc. Gerichtsstand. N° 39. 279 che Bernasconi avrebbe dovuto assumere a cottimo. Tale contratto non maturo a perfezione per discordanza sul prezzo del cottimo; ciò malgrado Ermenegildo Bernasconi col figlio Giuseppe prestavano la loro opera nella speranza, come essi allegano, che l'impresa si sarebbe poi lasciata indurre a regolare la situazione accettando condizioni più equive. L'impresa lasciò lavorare Bernasconi, ma quando, nel giugno 1914, avvenne la liquidazione dei conti, sorse dissidio tra le parti. E. : G. Bernasconi trovando insufficiente l'importo di 128: che a lui quale l'impresa voleva tacitare le loro pretese e quello degli stessi (per i servizi prestati da Giuseppe Bernasconi) un compenso di 1200 fr. per 4 mesi di opera di assistenza sui lavori, spese e servizi per il reclutamento degli operai, i lavori di paga di tenuta di libri ecc. : e 400 fr. per spese e equali. Giuseppe Bernasconi calcolava la sua mercede III 300 rr. al mese. In dissidio non essendosi potuto comporre bonalmente, Ermenegildo e Giuseppe Bernasconi, con petizione del 16 luglio 1914 citavano l'impresa Baumann & Stiefenhofer davanti il pretore di Lugano-Campagna per il pagamento di detta somma. Nella petizione i lavori di Giuseppe Bernasconi vengono qualificati nel modo susseguente e l'azione viene poggata sugli art. 319, 320 e seg., 330 e relativi e, subordinatamente, sugli art. 62 e seg. CO. . B. \_ Trascorso

infruttuosamente il termine perelltorIO coneesso dal giudice aHa ditta cOllvellut~ ~er l'i.nt~oduzio- . He dell'atto di risposta, questa, con petI~IOne IIICl~entale 25 novembre 1914, basandosi sull'art. ::>9 CF, ch.ledeva ehe il Pretore di Lugano-Campagna si dichiarasse mco.~ petente comeche la convenuta nOI: ave~se il suo .domlCl- Ho in Lugano, ma in Altdorf. Respmta m pfl~a lstanz~, l'impresa deferiva la questione al Tribunale dl Ap?ello d quale, con sentenza 24 marzo 1915, confermava l'.Impug~ nato giudizio. Esso ritiene anzitutto ehe l'elezIO~e dl domicilio dell'art. 12 deI contratto traBaumann & StIefen- hofer e le Ferrovie federali debba valere allehe per le 1\1 AS 41 I - 1915 280 Staatsrecht. contestaziolli tra Baumann & Stiefenhofer ed il loro operai (tra i quali sono da annoverarsi, a meute dell'istanza eall- tonale, in sen so lato, anehe gli attori). Il Tribunale di Appello poi ammette la competellza dei tribullaJi ticinesi anehe per il riflesso ehe l'impresa Baumann & Stiefenhofer asslmendo i lavori suddetti nel Cantoue Ticino, vi ha creato una sede seeondaria 0 filiale costitutiva di foro a stregua deHa giurisprudellza deI Tribunale federale. Basandosi su questa sentenza in cui la sua competellza veniva confermata, il Pretore di Lugano, cou giudizio contumaciale 23 giugno 1915, dichiarava la COilYI'llluta preclusa dal diritto di insinuare Ia propria risposta e Ia condannava al pagamento di 1160 fr. agli attori Bernasconi, le spese a carieo deHa parte soccombente. C. ~ Con ricorso di diritto pubblJico 27 luglio 1913 la Ditta Baumann & Stiefenhofer si aggraya presso il Tri- bunale federale per vIoIazione dell'art 59 CF e domallda l' annullazione dena sentenza 24 marzo (intimata it 31 mag- gio 1915) deI Tribunale di Appello e 23 g'ugllo 1915 deI Pretore di Lugallo-Campagna. Essa allega in sostalla : Non e controverso ehe la Ditta Buumanll & Stiefenhofer e solvente, ehe essa ha il suo domicilio ,in Altdorf e ehe si tratta di una pretesa personale: jl giudiee naturate gm'all- tito aHa Ditta ricorrelle dalla CostituziollC federale, art. 59, e dunque quello di AitdorL A lorto il giudice cantonale ha ammesso ehe stipulalldo eolle Ferrovie fede- rali svizzere l'art. 12 essa abbia rinunciato anche nei rapporti degli attori al foro dei suo domicilio ; quel eOIl- tratto e nei confronti degli attori res inter alios e la COIl- testazione ehe verte tra le pmti nOll puo neppur vcnll' considerata come cOlltroversia «relativa» al eOlltratto 19 dieembre 1913. Se quel cOlltratto regola eerte condi- zioni dei futuri rapporti tra l'impresa ed i suoi « operai » (art. 7), gli attori non sono eertamente degli operai nel senso di quel disposto ed il rapporto giuridico ehe essi aceampano non e nemmeno queUo di un operaio verso H Gerichtsstand, N° 39. 281 suo padrone (art. 319 e seg. CO), ma quello di appaltatore verso il committente (art. 363 CO). L'interpretazione den'art. 12 nel senso ammesso dalle istanze eantonali non e sostenibile anche perche la legis- lazioIlle eantonale ha gia provveduto ad assicurare agli operai la competenza deI giudice Ioeale.'N.on pUD poi ammettersi ehe Ia rieorrente, assumendo dl fronte alle ferrovie federali svizzere i lavori in questione nel Can- tone Tiejino, vi abbia ereato una filiale 0 sueeursale, poiehe si tratta di lavori isolati e trans~unti, completa- mente dipendenti dall'azienda .ee~trale l~ A.lt?~rf ~ non costituiscono quindi, nel 101'0 Illsieme, I athvltà dl una succursale 0 filiale. . D. - Nella loro risposta al riorso E. e G. Bernascolll dichiarano anzitutto il mezzo irrieevibile, non avelldo la ricorrente esperite le istanze calltonali, pokhe la sentellza contumaciale 23 giugno 1915 deI Pretore sarebbe stata suseettibile di appello. Nel merito i resistenti al riorso domandano il regetto deI rkorso perehe infondato. Considerando in diritto: 10 - ~on oeeorre ricercare se a ragione la parte resis- tente pretenda che il giudizio eontumaciale deI Pretore era suseettibile di appello. A mente infatti della costante pratiea di questo Tribunale (vedi, ad esem~io, R,U 24 .1 p. 219) l'esperimento delle istanze e.an~~nah non e. reqUl~ sito di proponibilita deI gravame dl dmtto pub~h~o pel violazione dell'art. 59 CF. D'altro canto, se pure II rcorso

non fosse ricevibile se non nei confronti della. se~te~l~a del Tribunale di Appello 24 marzo 1915, anche l~ glUdIZIO contumacialed cadrebbe senz'altro e dovrebb~ ve:llr~, come quella, annullato perche pronunciato da gmdlee lllleom- petente. 20 - Nel caso Stussy-Aebli c. Obwalden (RU 41 I p. 94 e seg.) ehe, contrariamente a q~ant~ 'p~etende la parte ricorrente, presenta, nei suoi punt! declslvl ed essen- ziali, perfetta analogia colla fattispecie, il Tribunale fede- rale ebbe a diehim'are ehe l'impresario il quale, nelle clausole di uu contratto di appalto con uua pubblica amministrazione el egge domieilio in un Cantone, accetta il foro di quel Cantone per tutte le contestaziolli ehe pos- so no sorgere in relazione all'esecuzione dei lavori assunti anehe nei rapporti con terzi. Il eoneetto informatore di questo giudizio e ehe ad un ente pubblico non spetta sola- mente la tutela dei propri interessi come parte privata : esso puo eonsiderarsi, nella sua qualita di pubblica ammi- nistrazione, come ehiamato a tutelare uel modo opportuno anehe gli interessi di quelle persone ehe entrano in rap- porti di affari eoll'impresa sul territorio dove essa spiega la sna attivita contrattuale. Che nel caso attuale le ferrovie federali svizzere - alle quali, come parte dell'amminis- trazione statale, compete illdubbiamente il carattere di ammiuistrazione pubblica, - nel cOlltratto pattuito colla Ditta Baumalln & Stiefenhofer abbia iuteso salvaguar- dare, non solamente i propri interessi fiscali, ma altresì quelli di terzi, emerge in modo indubbio da diversi dis- posti del cOlltratto e specialmellte da quelli menzionati degli art. 4 e 7. In queste eOlldizioni le istallze cantonali hanno rettamente iü.terpretato la clausola prorogatoria di foro dell'art. 12 ammettendo ehe essa eontempli non solo le contestazioni tra le palti contraellti ma anehe quelle ehe possono sorgere tra l'impresa e"le persone ehe, in generale, eontribuiseono eoUe 101'0 prestaziolli all' esecuzione dei lavori dell'impresa nel Ticino. La dicitura di quella clau- sola (l eontroversie r e l a t i v e al presente eontratto I»~ e l'illtento manifesto del e~ntrato di regolare certi rap- porti di diritto tra l'impresa e dei terzi - neU 'interesse di questi ultimi - rende afTatto ammissibile la tesi ehe le Ferrovie federali svizzere, stipulando quella clausola. abbiano inteso garantire a quei terzi il belleficio di poter chiamare la rieorrente davallti al giudiee del luogo dei lavori anziche al foro piü remoto del suo domieilio. Ne GE'richtsstand. N° 39. 283 vale l'obiettare ehe i rapporti di E. & G. Bemasoni COll la rieorrente non rivestono l'indole di un eontratto di servizio. ma di un contratto di appalto, eehe quindi i Bernaseoni non possono venir considerati come « operai », eioe appartenenti a quelle persone di cui il eontratt? (art. 7) intendeva specia:mente curare gli interessi. E certo ehe stipulando quella clausola assai genericn era affatto indifferente alle parti quale poi fosse per essere J[I natlu'a giuridica dei rapporti ehe l'impresa avrebbe COll- tratto con terze persone per l'esecuzione dei lavori da essa assunti. ~on oecorre dunque ricercare, [li fini di questo giudizio. se il rapporto giuridico tm i Bernascoll i e In rieorrente sia quello di UB contratto di appalto 0 di servizio, poiche e fuor di dubbio ehe questo cOlltraUo coneerne dei lavori ehe stallno in diretto rapporto co 1- l'appalto assunto dall'impresa e ehe sono pereio da eonsi- derarsi come ({ relativi al eOlltratto » nel sen SO dell'art. 12. E poi afTatto eonciliabile eolla tendenza del contratto e speeialmente eollo seopo dell'art. 12 l'interpretare l'es- pressione ( { operai » dell'art. 7 Hon nel suo senso stretto (e neanche usuale nel lillguaggio corrente) di persone ehe prestano puro lavoro materiale (manovali, sterratori pr ) eine Grundpfand- verschreibung für den Betrag von 29,350 Fr. an 1 Hi. Pfandstelle, im Xachgang VOll 117 Kapitalpost n im Ge- samtbetrage von 32,0000 Fr. B. - Inert der ihm gesetzten Frist reichte Labhart am :20. Xowmber 1914 gegen Meier-Maurer beim Amts- gericht VOll J .uzerll-Stadt K lag e ein mit folgenden Hechtsbegehrt : ,1 1. Der Beldagte schulde ihm 29,350 Fr. und habe » ihm diesen Betrag, zuzüglich 51 Fr. Errichtungskosten ;) des

Bauhandwerkerpfandrechts, zu bezahlen, nebst 1) Verzugszins zu 3 % seit dem 23. September 1914 ... 2. Das für diesen Betrag von 29,350 Fr. gemäss 3) Verfügung des Amtsgerichtsvicepräsidenten von Luzern - ob • »Stadt unterm 23. September 1914 vorläufig emgene, 4) tragene Bauhandwerkerpfandrecht auf Liegenschaft « Haldenhof » • . . sei als definitiv erklärt. 5) 3. Es sei die auf Grund dieses Bauhandwerker- .. pfandrechts für den Betrag von 29,350 Fr. unterm » 23. September / 13. Oktober 1914 auf dem « Haldenhof " ..... errichtete Grundpfandverschreibung zu Gunsten

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.